



Roma 28 ottobre 2013

II

Nota a verbale

Nel confronto tra le bozze del 17 settembre e del 28 ottobre 2013 pur rinvenendo delle variazioni positive la valutazione resta comunque nel complesso negativa.

L'aspetto positivo riguarda l'inserimento tra gli uffici del Ministero delle DTL che nella bozza del 17 settembre u.s. erano indicate solo come "DTL destinate alla soppressione della posizione dirigenziale." Sicuramente è stato superato positivamente l'annullamento formale di quelle DTL dagli Uffici del Ministero e la conseguente mancanza di garanzie formali e sostanziali per il personale delle stesse.

Il giudizio negativo riguarda invece la nuova organizzazione nel suo complesso ed in particolare l'accorpamento delle DRL in quattro Direzioni Interregionali.

Una scelta che crediamo determinerà un grave arretramento dello Stato sul territorio ed un indebolimento delle funzioni del Ministero con un conseguente abbassamento del livello di tutela per i lavoratori.

Sotto questo punto ritenendo migliore l'ipotesi di riorganizzazione presentata alla riunione del 31 luglio u.s., la proposta della UGL INTESA è di riprendere i parametri previsti nelle linee guida del 31 luglio u.s. per la parte in cui prevedevano l'accorpamento delle DRL e delle DTL capoluogo di regione.

Per quanto riguarda il testo oggi sottoposto all'esame delle OO.SS: si precisa ancora:

1. In riferimento all'art.2 –comma 2 lett.d) che prevede inoltre che:" Le modalita' per l'utilizzazione dei predetti dirigenti sono stabilite con il regolamento di cui all'articolo 23, comma 3."si chiede di conoscere gli estremi del regolamento a riferimento (AL)
2. Un discorso a parte crediamo debba essere fatto per la DTL di Chieti per la quale si pone in modo evidente la necessità di conoscere i criteri della scelta dell'Amministrazione. Sembra infatti che se da un lato vengono forniti dei parametri su cui ragionare, dall'altro ne vengono applicati altri che non vengono palesati.

Crediamo invece che le scelte dell'Amministrazione dovrebbero essere chiare ed applicate a tutti.

Chiediamo dunque che la DTL di Chieti non avendo i requisiti indicati da questa Amministrazione non sia destinata alla soppressione della posizione dirigenziale.



3) Infine vogliamo rimarcare come questa riorganizzazione va ad impattare sulla situazione in cui si trovano ad operare gli Ispettori del Lavoro che a fronte di un sempre maggiore coinvolgimento personale a causa del clima di tensione sociale determinato dalla attuale crisi economica, sono costretti a lavorare senza il supporto di mezzi adeguati, di una assicurazione professionale e delle risorse economiche necessarie.

Basta pensare che da maggio 2013 non sono state ancora pagate le missioni, e queste situazioni, che sono ormai una costante da anni anni, rischiano di portare alla paralisi l'attività ispettiva.

Credendo fortemente nella necessità di una riorganizzazione sostanziale dell'attività di vigilanza chiediamo di dare oggi un segnale ai colleghi Ispettori del Lavoro che per senso del dovere fino ad oggi hanno portato avanti la loro attività, nonostante le difficoltà "fisiche ed economiche" più o meno accentuate a seconda dei momenti, ma che di fatto sono sempre esistite.

In questo senso riterremo opportuno inserire nel testo del DPCM di riorganizzazione un passaggio che dia il segnale di un impegno ad una vera riorganizzazione dell'attività ispettiva. (AG, 2)

Il Coordinatore Nazionale

Nicoletta Morzgia

1)

Art 19- comma 10- Decreto legislativo 165/2001

10. I dirigenti ai quali non sia affidata la titolarità di uffici dirigenziali svolgono, su richiesta degli organi di vertice delle amministrazioni che ne abbiano interesse, funzioni ispettive, di consulenza, studio e ricerca o altri incarichi specifici previsti dall'ordinamento. Le modalità per l'utilizzazione dei predetti dirigenti sono stabilite con il regolamento di cui all'articolo 23, comma 3.

Art.23- comma 3 Decreto Legislativo 165/2001

Con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono disciplinate le modalità di costituzione e tenuta del ruolo unico, articolato in modo da garantire la necessaria specificità tecnica. Il regolamento disciplina altresì le modalità di elezione del componente del comitato di garanti di cui all'articolo 22. Il regolamento disciplina inoltre le procedure, anche di carattere finanziario, per la gestione del personale dirigenziale collocato presso il ruolo unico e le opportune forme di collegamento con le altre amministrazioni interessate.

Art. 17 – comma 2- Legge 23 agosto 1988 n.400

Regolamenti

2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.

2)

"nell'ottica di un miglioramento dell'efficienza del contrasto al lavoro sommerso e di riduzione delle diseconomie che ne derivano, sarebbe utile attuare una maggiore sinergia ed una più alta integrazione tra il Ministero e gli altri soggetti coinvolti nell'attività di vigilanza, anche allo scopo di futuri modelli organizzativi diversi e più agili rispetto agli attuali"